Regolamento Generale della Fondazione sulle quote di partecipazione alla Fondazione e sull'utilizzo degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità di Energia Rinnovabile (c.d. Regolamento Generale)

Articolo 1 – Quote conferite nel Fondo di Gestione

1. In esecuzione degli articoli 13 e 14 dello Statuto della Fondazione (di seguito, la "Comunità"), sono stabilite le quote dovute da Fondatori e Partecipanti da conferire una tantum in seguito alla formale ammissione alla Comunità da parte del Consiglio di Amministrazione.
2. In particolare, è prevista:
    a. per i membri Fondatori qualificati come università ed enti di ricerca, una quota pari a 1.000 euro;
    b. per i membri Fondatori diversi da quelli identificati nel precedente punto a), una quota pari a 5.000 euro;
    c. per i membri Partecipanti diversi da quelli identificati nei precedenti punti a) e b), una quota stabilita sulla base dei consumi dei punti di connessione intestati al Partecipante. Tali quote sono pari a:
        i. 30 euro per consumi fino a 5.000 kWh/anno, relativi all'anno antecedente a quello relativo alla data della domanda di adesione;
        ii. 150 euro per consumi da 5.001 kWh/anno e fino a 500.000 kWh/anno, relativi all'anno antecedente a quello relativo alla data della domanda di adesione;
        iii. 300 euro per consumi da 500.001 kWh/anno e fino a 1.000.000 kWh/anno, relativi all'anno antecedente a quello relativo alla data della domanda di adesione;
        iv. 500 euro per consumi da 1.000.001 kWh/anno e fino 3 GWh/anno, relativi all'anno antecedente a quello relativo alla data della domanda di adesione;
        v. 1.000 euro superiori a 3 GWh/anno, relativi all'anno antecedente a quello relativo alla data della domanda di adesione;
3. I Partecipanti qualificati come persone fisiche attestanti l'appartenenza a nuclei familiari aventi un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), formulato attraverso i servizi

digitali dell'INPS e in corso di validità alla data della domanda di adesione alla Fondazione, inferiore a 20.000,00 euro non sono tenuti al pagamento della quota di cui alla presente lettera b);

4. I Partecipanti qualificati come micro imprese e/o PMI, caratterizzati da un valore del rapporto tra la spesa energetica e il fatturato superiore al 3%, calcolato per l'anno precedente alla richiesta di ammissione alla Comunità, non sono tenuti al pagamento della quota di cui alla presente lettera b).

Articolo 2 – Importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia

1. In esecuzione dell'articolo 20 dello Statuto della Fondazione, il presente Regolamento disciplina altresì la destinazione e l'utilizzo degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia e dal relativo riconoscimento delle tariffe incentivanti MASE e dalla restituzione delle componenti tariffarie ARERA (di seguito, le "Tariffe Incentivanti"), ai sensi delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi l'art. 42-bis del D.L. n. 162/2019, il D.Lgs. n. 199/2021 e il D.M. MASE n. 414 del 07/12/2023, derivanti dall'energia prodotta ed immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità e gestiti dalla Comunità medesima, da un suo membro o da un produttore terzo ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 727/2022/R/eel come integrato e modificato dalla deliberazione 15/2024/R/eel (di seguito, "TIAD ARERA") e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE all'Allegato 1 del D.D. del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 23 febbraio 2024, n. 22 e successive versioni (di seguito, "Regole Operative GSE");
2. Ai sensi di quanto previsto dal TIAD ARERA e dalle Regole Operative GSE, la Comunità può essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione impianti di soci della Comunità ovvero, ove consentito, di terzi a condizione che questi ultimi sottoscrivano il presente Regolamento per accettazione.
3. La Comunità è mandataria di tutti i soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dal TIAD ARERA e dalle Regole Operative GSE;

4. Il finanziamento degli impianti a fonte rinnovabile di proprietà della Comunità potrà avvenire con mezzi propri, con finanziamenti o contributi pubblici, finanziamenti non fruttiferi dei membri, con finanziamento bancario ovvero attraverso la stipula di un contratto di noleggio operativo o di leasing finanziario.

Articolo 3 – Destinazione delle Tariffe Incentivanti

1. Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, gli importi erogati, in qualità di Referente, alla Comunità a titolo di Tariffe Incentivanti saranno destinati:
   (i) Per gli importi erogati dal GSE entro la soglia di energia elettrica condivisa percentuale pari al 55%, ovvero del 45% in caso di impianti finanziati con contributo in conto capitale ai sensi del paragrafo 2.2.2.1.3 delle Regole Operative GSE, dedotte le spese per attività contabili, fiscali e amministrative:
      a) Per il 15% (quindici), alla copertura dei costi di gestione e funzionamento della Comunità;
      b) Per l'85% (ottantacinque) restante, dedotte le spese di cui alla precedente lettera a), alle finalità stabilite dai singoli Regolamenti di Configurazione sull'utilizzo degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità Energetica Rinnovabile.
   (ii) Per gli importi erogati da GSE relativi alla soglia di energia elettrica condivisa percentuale eccedentaria rispetto a quella di cui al precedente punto i), a iniziative e/o progetti a finalità sociale aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, ai sensi di quanto disciplinato all'art. 4 del presente Regolamento.
2. La Comunità provvederà al termine di ciascun anno, entro 30 giorni dalla ricezione del pagamento da parte del GSE, alla determinazione delle Tariffe Incentivanti prodotte all'interno delle singole Configurazioni e alla destinazione di ciascuna delle voci citate nel precedente comma 1 del presente articolo. Eventuali conguagli successivamente disposti dal GSE ai sensi del paragrafo 2.2.2. delle Regole Operative GSE, per periodi già oggetto di distribuzione degli incentivi, verranno accreditati o addebitati alle configurazioni in occasione della successiva distribuzione.
3. A seguito dell'approvazione del bilancio consuntivo, la Comunità provvederà a fornire al GSE

una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle Tariffe Incentivanti e delle modalità della loro destinazione. In particolare, a tale scopo, la Comunità è tenuta a mantenere una contabilità separata sulla base delle Configurazioni per la tipologia di contribuzione che riceverà.

Art. 4 – Criteri e modalità di individuazione delle iniziative beneficiarie delle Tariffe Incentivanti

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera ii) del presente Regolamento, le iniziative e/o i progetti beneficiari delle Tariffe Incentivanti devono perseguire una o più delle seguenti finalità:
   (i) apportare benefici ambientali e sociali a favore dei territori nei quali siano residenti membri della Fondazione;
   (ii) generare azioni di mitigazione della povertà energetica;
   (iii) generare azioni di miglioramento della qualità della vita per le fasce deboli;
   (iv) facilitare l'espansione delle Configurazioni e della Fondazione.
2. Le iniziative beneficiarie delle Tariffe Incentivanti sono proposte dai Comitati di Configurazione e selezionate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, previo confronto e collaborazione con gli stessi Comitati, sulla base dei criteri di cui al precedente comma.

Art. 5 – Contenuti minimi dei Regolamenti di Configurazione

1. Ai sensi dell'art 23 dello Statuto, i Comitati di Configurazione deliberano la proposta di Regolamenti di Configurazione sull'utilizzo degli importi derivanti dalla Condivisione dell'Energia della Comunità Energetica, nei limiti e nei termini previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento Generale.
2. I Regolamenti di Configurazione devono individuare in maniera chiara e trasparente le modalità di:
   (i) riparto delle Tariffe Incentivanti di cui all'art. 3, comma 1, punto i), lettera b) del presente Regolamento Generale, ivi inclusa la determinazione di eventuali ulteriori quote dedicate a iniziative basate sulle finalità di cui all'art. 4, comma 1 del presente Regolamento;
   (ii) individuazione delle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, punto ii) del presente Regolamento Generale, da proporre al Consiglio di Amministrazione per la valutazione, secondo quando

previsto dall'art. 4, comma 2 del presente Regolamento.

3. La Fondazione potrà rendere disponibili ai Comitati di Configurazione modelli di Regolamento, al fine di agevolarne la predisposizione e favorirne l'omogeneità.

Art. 6 – Adozione

1. Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del giorno 05.03.2026.
2. I Produttori c.d. terzi non membri i cui impianti sono detenuti dalla Comunità per le finalità di cui all'art. 31 e seguenti del D.lgs. n. 199/21 e secondo le modalità di cui al paragrafo 1.2.2. e 1.2.2.4 delle Regole Operative GSE, sottoscrivono, contestualmente all'Accordo per la messa a disposizione dell'energia elettrica immessa in rete, il presente Regolamento per accettazione espressa delle clausole in esso contenute.